



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 45 del 21/04/2020**

**Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza della Corte di Cassazione N. 1552/2014.**



**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**Relatore dr. Raffaele Piemontese**

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

**1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:**

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

**2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.**

**3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.**

**4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti per spese legali di controparte a seguito di giudizi in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale nonché dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi esecutivi come per legge.

Le relazioni relative alle singole posizioni debitorie sono riportate analiticamente nell'allegato A.

L'Assessore al Bilancio  
dr. Raffaele Piemontese



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

**DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE**

**POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 747.535,66**

**Generalità dei creditori:**

- Ferrovie del Sud Est S.r.l., sede legale via G. Amendola, 106 BARI, C.F./P.IVA 05541630728 per € 747.535,66;

**Oggetto della spesa:** Esecuzione sentenza della Corte di Cassazione N. 1552/2014 - Regione Puglia c/FSE S.r.l. Liquidazione somme a favore di FSE S.r.l.

**Importo del debito fuori bilancio:** euro 747.535,66.

**Relazione sulla formazione del debito:** La regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 56/2008 della commissione tributaria regionale della Puglia con la quale, in accoglimento dell'appello di Ferrovie del Sud- Est e servizi automobilistici s.r.l., era stata dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dalla regione medesima ad alcune istanze di rimborso di somme versate a titolo di tassa automobilistica per gli anni dal 2002 al 2006.

Il giudice d'appello ha ritenuto che il presupposto della tassa era dato dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul veicolo, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, (convertito nella L. n. 53 del 1983) e del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 94, comma 1; mentre la condizione della società, quale risultante da un contratto (c.d. "Ponte") per i servizi di trasporto, stipulato con la Regione, era quella di soggetto avente la semplice disponibilità degli automezzi intestati alla Regione secondo le risultanze del P.R.A. La sentenza, inoltre, ha aggiunto che le pattuizioni discendenti dal citato contratto "Ponte", secondo cui gli oneri finanziari di qualsiasi natura sarebbero rimasti a carico della società, non avevano alcun rilievo ai fini della debenza della tassa, attesa la natura di accordi valevoli all'interno del rapporto privatistico instaurato tra i contraenti, finalizzati a rifondere alla Regione gli eventuali oneri dalla stessa sostenuti quale titolare di obblighi tributari. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1552 del 27/01/2014 ha confermato la sentenza di appello respingendo il ricorso della Regione Puglia, condannandola alle spese processuali liquidate in euro 15.200,00, di cui euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Con la nota n. AD/42 del 06/02/2020, assunta a protocollo con n. AOO\_117/1233 del 17/02/2020, la società FSE S.r.l. ha richiesto il rimborso delle tasse versate e non dovute relativamente agli anni di imposta dal 2002 al 2008, rimborso che, ai sensi della sentenza di legittimità innanzi richiamata, è riconoscibile unicamente per



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE FINANZE**

**SERVIZIO TRIBUTI PROPRI**

gli anni 2002-2006 (come da comunicazione inviata alla società con nota n. AOO-117/1688 del 04/03/2020) per l'importo pari ad euro 747.535,66, comprensivo di interessi e spese legali.



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza della Corte di Cassazione N. 1552/2014;)**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)**

1. "E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo al pagamento complessivo di €. 747.535,66 derivante dalle seguenti sentenze esecutive:

- a. Esecuzione sentenza della Corte di Cassazione N. 1552/2014 - Regione Puglia c/ FSE S.r.l.. Liquidazione somme a favore di FSE S.r.l.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione al bilancio corrente come di seguito specificato:

a) €. 26.464,16 per spese procedurali e legali capitolo U0001317 "ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI"

b) €. 123.563,10 per spese per interessi capitolo U0001315 "ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI.QUOTA INTERESSI"

c) €. 597.508,40 per quota capitale capitolo U0003840 "SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA REGIONALE", Missione 1, Programma 4, titolo 1 con applicazione di parte della quota accantonata al Fondo contenzioso nell'allegato "A" del prospetto del risultato di amministrazione della DGR. N. 436 del 30/03/2020 di determinazione del risultato di amministrazione presunto nell'esercizio finanziario 2019.